

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2769)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4798)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 febbraio 1968*

**Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »  
per l'assistenza ai professori medi**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto, nel quale sono associati i professori delle scuole secondarie statali, ha scopi di solidarietà da perseguire mediante aiuti materiali e morali, secondo quanto stabilito dalla presente legge, indipendentemen-

te dall'assistenza dovuta da altri Enti ed oltre ad essa.

L'Istituto ha patrimonio proprio e gestione autonoma ed ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 2.

I soci dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » si distinguono in:

- a) effettivi;
- b) volontari;
- c) benemeriti.

#### Art. 3.

Sono soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;

b) tutti i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonchè gli incaricati di religione;

d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

Continuano, altresì, ad essere soci effettivi dell'Istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con di-

ritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'Istituto.

#### Art. 4.

Possono essere iscritti quali soci volontari dell'Istituto, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione:

a) i soci effettivi, cessati dal servizio per aver superato i limiti di età o per inidoneità fisica, senza aver maturato il diritto a pensione;

b) i soci effettivi cessati dal servizio per dimissioni volontarie senza diritto a pensione, purchè abbiano almeno dieci anni di associazione all'Istituto;

c) i soci effettivi cessati dal servizio per perdita o mancata conferma di incarico, con almeno cinque anni di anzianità di insegnamento e tre di iscrizione all'Istituto, nonchè i soci effettivi destituiti per cause che non ne ledano l'onore;

d) i soci effettivi non di ruolo cessati dal servizio con diritto a pensione, con meno di dieci anni di iscrizione all'Istituto.

L'iscrizione avviene a richiesta degli interessati, da presentarsi entro tre anni dalla cessazione del servizio.

Possono inoltre essere iscritti quali soci volontari i soci effettivi per il periodo della aspettativa per motivi di famiglia.

I soci volontari non hanno diritto all'assistenza se svolgono attività continuata congruamente retribuita.

L'assistenza ai soci volontari viene attuata dal Consiglio di amministrazione secondo specifici criteri, che saranno fissati dal Regolamento di cui al successivo articolo 21.

#### Art. 5.

Sono soci benemeriti persone o Enti che abbiano reso a favore dell'Istituto importanti servizi o abbiano contribuito con notevoli elargizioni ad aumentarne il patrimonio.

La qualifica di socio benemerito è onoraria e viene attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

## Art. 6.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Istituto:

## I. — Accorda sovvenzioni:

## a) al socio:

- 1) per malattie;
- 2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;
- 3) per insufficienti assegni di quiescenza;
- 4) per malattie o per morte di familiari a carico;

b) al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;

c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresì ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonché agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purchè durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro.

L'Istituto tenderà ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignità ed alle condizioni medie del corpo insegnante;

d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli.

II. — Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:

a) al socio quando abbia subito gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;

b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali.

III. — Concede anche senza concorso:

a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;

b) borse e premi di studio di perfezionamento post-universitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi.

IV. — A giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci.

V. — Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione pubblica.

VI. — Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8.

La concessione e l'entità delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravità dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.

#### Art. 7.

Il limite del 20 per cento di cui al punto II dell'articolo 6 può essere elevato fino ad un massimo di un terzo delle entrate effettive, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora ricorrano necessità eccezionali derivanti da pubbliche calamità.

#### Art. 8.

L'Istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potrà, per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilità di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'Istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive.

In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero può essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.

#### Art. 9.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione entro le disponibilità di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'Istituto, o in caso di loro morte, ai familiari a carico.

Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto od ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera a) n. 3 e lettera b) dell'articolo 6.

Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio, nello stesso anno scolastico.

#### Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 11.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai proventi del proprio patrimonio;
- c) da eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione;
- d) da eventuali contributi di Enti e privati ed altri introiti.

#### Art. 12.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo

di un professore di ruolo *A* all'inizio della classe terminale di stipendio.

Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale.

I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera *b*) dell'articolo 6.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo.

Il contributo, da trattarsi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sarà determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore.

I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

#### Art. 13.

Sono organi dell'Istituto:

- a*) il Consiglio di amministrazione;
- b*) il Presidente;
- c*) il Comitato di presidenza;
- d*) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal Presidente:

- a*) di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
- b*) di un funzionario del Ministero del tesoro;
- c*) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*d)* di undici soci effettivi dell'Istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei Capi di Istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la stessa seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *d*).

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

#### Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

*a)* fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalità dell'Istituto;

*b)* delibera, entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, il conto consuntivo;

*c)* delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilità;

*d)* delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;

*e)* provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta tra i soci dell'Istituto con le modalità previste dal regolamento organico di cui alla lettera *c*);

*f)* decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;

*g)* delibera la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del



Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e delle Commissioni, quella della indennità per il Presidente, i vice Presidenti, i Consiglieri e i soci comandati, di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo, nonchè la misura del compenso annuo in favore dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;

*h)* svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c)*, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera *g)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera *e)* si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge.

Entro limiti di tempo, nella misura e secondo criteri di massima determinati dal Consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il Consiglio stesso delegherà i compiti di cui alla lettera *f)* a speciali Commissioni, costituite ognuna da cinque Consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 14.

#### Art. 16.

Il Presidente dell'Istituto è nominato per la durata del Consiglio di amministrazione in carica dal Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai Consiglieri dell'Istituto stesso, nel corso della prima seduta del Consiglio convocata e presieduta dal Consigliere indicato nella lettera *a)* dell'articolo 14 della presente legge.

Non possono essere inclusi, nella terna i Consiglieri predetti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli atti di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio.

Il Presidente può accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti.

Il Presidente può delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza.

Le determinazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio.

#### Art. 17.

Il Comitato di presidenza si compone del Presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Segretario generale. Il Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al Comitato di presidenza altri due consiglieri.

Il Comitato di presidenza:

a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre allo stesso Consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessità provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

#### Art. 18.

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno, con

funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera *d*).

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio decadono anche i membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio assiste anche alle sedute del Comitato di presidenza.

Un revisore indicato dal Collegio, può assistere alle sedute delle Commissioni di cui all'articolo 15, ultimo comma.

#### Art. 19.

Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, può accordare l'esonero dell'obbligo del servizio ai soci componenti del Comitato di presidenza e può porre a disposizione dell'Istituto presidi o professori soci o anche propri impiegati nel limite massimo di uno ogni venticinquemila soci iscritti.

Il servizio prestato presso l'Istituto dai presidi e dai professori è valutato come servizio scolastico.

Alla spesa per il personale di cui al primo comma provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto.

L'Istituto è altresì tenuto a versare allo Stato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge a carico del personale e a carico dello Stato, nonché un contributo determinato in ragione del 14 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili di cui fruisce il personale stesso, a titolo di rimborso dell'onere per il trattamento di quiescenza.

#### Art. 20.

Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e

prestiti intestato all'Istituto stesso. Per tali somme sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari.

I titoli dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'Istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la Cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli.

I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonchè i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di Enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », vincolati per prelievi a mezzo postagiuro dall'Istituto a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'Istituto intrattiene con la Cassa.

Per provvedere alle erogazioni assistenziali ed alle spese, l'Istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditandole all'Istituto bancario incaricato del servizio di Cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro. La Cassa depositi e prestiti provvederà altresì a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15 lettera *d*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

#### Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento di esecuzione, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nel regolamento vengono stabilite le norme concernenti le modalità di funzionamento degli organi indicati alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 13, nonchè delle Commissioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

Il regolamento detta, altresì, le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali e quelle per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici.

#### Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro della pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato e ai membri degli organi deliberanti.

#### Art. 23.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

#### Art. 24.

Fino al 1° ottobre 1976 il premio di uscita viene concesso anche ai soci che cessano dal servizio per limiti di età o per ragioni di salute, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 9, purchè siano iscritti all'Istituto almeno dal 1° ottobre 1961.